



**COMUNE DI POGGIORSINI**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
COMUNALE UNICA  
(I.U.C.)**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 29 del 04/09/2014)*

# **INDICE DEL REGOLAMENTO**

PREMESSA .....	4
<b>TITOLO I – REGOLAMENTAZIONE GENERALE .....</b>	<b>5</b>
Articolo 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" .....	5
Articolo 2 - TERMINI E MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE .....	5
Articolo 3 - DICHIARAZIONI .....	5
Articolo 4 - RISCOSSIONE .....	6
Articolo 5 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTI .....	6
Articolo 6 - VERSAMENTI .....	6
Articolo 7 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI .....	7
Articolo 8 - RISCOSSIONE COATTIVA .....	8
Articolo 9 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI .....	8
Articolo 10 - DILAZIONI DI PAGAMENTO .....	8
Articolo 11 - CONTENZIOSO .....	9
Articolo 12 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA .....	9
Articolo 13 - ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI .....	10
Articolo 14 - RINVIO .....	11
Articolo 15 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO .....	11
Articolo 16 - ENTRATA IN VIGORE .....	11
<b>TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE COMPONENTE IMU .....</b>	<b>12</b>
Articolo 17 - OGGETTO .....	12
Articolo 18 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA .....	12
Articolo 19 - ESENZIONI .....	12
Articolo 20 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA .....	13
Articolo 21 - SOGGETTI ATTIVI .....	13
Articolo 22 - SOGGETTI PASSIVI .....	14
Articolo 23 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO .....	14
Articolo 24 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE .....	15
Articolo 25 - RIDUZIONE PER FABBRICATI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE .....	16
Articolo 26 - AREA FABBRICABILE .....	16
Articolo 27 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI .....	16
Articolo 28 - RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER AREE DIVENUTE INEDIFICABILI .....	17
Articolo 29 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO .....	18
Articolo 30 - AREE COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI .....	18
<b>TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE COMPONENTE TASI .....</b>	<b>20</b>
Articolo 31 - OGGETTO .....	20
Articolo 32 - SOGGETTO ATTIVO .....	20
Articolo 33 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO .....	20
Articolo 34 - SOGGETTI PASSIVI .....	20
Articolo 35 - BASE IMPONIBILE .....	20
Articolo 36 - ALIQUOTE .....	21
Articolo 37 - SERVIZI INDIVISIBILI .....	21
Articolo 38 - DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE .....	22
Articolo 39 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI TASI .....	22
<b>TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE COMPONENTE TARI .....</b>	<b>23</b>
<b>Capitolo I - DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>23</b>
Articolo 40 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	23

<i>Articolo 41 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 42 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 43 - SOGGETTO ATTIVO.....</i>	<i>24</i>
<b>Capitolo II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....</b>	<b>25</b>
<i>Articolo 44 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 45 - SOGGETTI PASSIVI.....</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 46 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 47 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO .....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 48 - ESCLUSIONE PER RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO .....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 49 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI .....</i>	<i>27</i>
<b>Capitolo III - TARIFFE .....</b>	<b>28</b>
<i>Articolo 50 - COSTO DI GESTIONE.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 51 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA .....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 52 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA .....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 53 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....</i>	<i>29</i>
<i>Articolo 54 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 55 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 56 - TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 57 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 58 - SCUOLE STATALI.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 59 - TRIBUTO GIORNALIERO .....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 60 - TRIBUTO PROVINCIALE.....</i>	<i>32</i>
<b>Capitolo IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....</b>	<b>32</b>
<i>Articolo 61 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 62 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 63 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO.....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 64 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO.....</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 65 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....</i>	<i>33</i>
<b>Capitolo V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.....</b>	<b>33</b>
<i>Articolo 66 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE .....</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 67 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE .....</i>	<i>34</i>
<i>Articolo 68 - POTERI DEL COMUNE.....</i>	<i>35</i>
<b>Capitolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....</b>	<b>35</b>
<i>Articolo 69 - PROGRESSIONE REGOLAMENTARE E ABROGAZIONI.....</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 70 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI TARI .....</i>	<i>36</i>
<i>Allegato A - Elenco delle utenze non domestiche .....</i>	<i>37</i>
<i>Allegato B - Criteri dell'assimilazione.....</i>	<i>38</i>



## PREMESSA

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC, di seguito regolamentata, si compone :**

- **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, **escluse le abitazioni principali**;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

## TITOLO I – REGOLAMENTAZIONE GENERALE

### ARTICOLO 1 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro le singole componenti:

**a) per quanto riguarda la TARI:**

- a. 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- a. 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- a. 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- a. 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- a. 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**b) per quanto riguarda la TASI:**

- b. 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b. 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**c) per quanto riguarda l'IMU:**

- c. 1) la disciplina delle modalità e dei criteri applicativi dell'imposta.

### ARTICOLO 2 - TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) le tariffe della TARI** : in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;
- b) le aliquote della TASI** : in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- c) le aliquote dell'IMU**: avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

### ARTICOLO 3 - DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità

- immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente.
  3. Il termine di cui al comma 1 per la componente TARI è ridotto alla data dell'eventuale richiesta di variazione anagrafiche di residenza nel Comune di Poggiorsini, anche nel caso di coabitazione.
  4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta, anche in una sola delle singole componenti.
  5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate e/o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
  6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

#### **ARTICOLO 4 - RISCOSSIONE**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

#### **ARTICOLO 5 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTI**

1. Il Comune designa, in base alle funzioni affidate, il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

#### **ARTICOLO 6 - VERSAMENTI**

1. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso:
  - a. relativamente alle componenti IMU e TASI, è effettuato in autoliquidazione in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero;
  - b. relativamente alla componente TARI, è dovuta al Comune sulla base delle

denunce presentate e degli accertamenti definiti nell'anno precedente ed è pagata mediante versamento dell'importo dovuto in unica soluzione entro la data del 31 luglio dell'anno in cui il tributo si riferisce ovvero in tre rate di uguale importo aventi scadenza 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre, fatta salva la possibilità che il funzionario responsabile del tributo determini, con provvedimento motivato, un differimento di tali scadenze.

2. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.
6. Non devono essere eseguiti versamenti, riferiti al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo, per importi inferiori ad €. 5,00.
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da:
  - a. gravi calamità naturali;
  - b. particolari situazioni di disagio, individuate nella medesima deliberazione.

## ARTICOLO 7 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Per la sola componente TARI:
  - a. al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, che dovrà indicare le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui al comma precedente, oltre agli interessi di mora, con avvio alla riscossione coattiva e aggravio delle spese di riscossione;
  - b. gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.



5. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 5, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
7. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### **ARTICOLO 8 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **ARTICOLO 9 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale vigente tempo per tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di IUC; la compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

#### **ARTICOLO 10 - DILAZIONI DI PAGAMENTO**

1. Per le entrate tributarie oggetto di liquidazione o accertamento, su richiesta del contribuente, è ammessa la possibilità di pagamento rateale.
2. Il pagamento delle somme dovute per ciascun tributo, di importo complessivo non inferiore a € 200,00 (euro duecento/00), può essere dilazionato in un massimo di 12 (dodici ) rate mensili di uguale importo non inferiore a € 50,00 (euro cinquanta/00). Non è ammessa l'ulteriore rateazione per il pagamento delle singole rate.
3. L'istanza per la rateazione deve essere motivata da temporanee difficoltà ad adempiere e corredata di copia del documento d'identità, e deve essere presentata all'Ufficio tributi, anche tramite raccomandata o PEC, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto impositivo (avviso di accertamento o sollecito di pagamento) secondo l'apposito modello predisposto dal Comune e disponibile presso l'Ufficio Tributi



- o sul sito internet istituzionale.
4. Nell'istanza il contribuente deve specificare se intende avvalersi del beneficio della riduzione della sanzione ex articolo 17, comma 2, del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472; in tal caso, contestualmente alla presentazione dell'istanza medesima, deve essere fornita prova dell'avvenuto versamento in unica soluzione della sanzione in misura ridotta ai sensi del citato art. 17, comma 2. In alternativa, il contribuente può specificare di volere avvalersi della possibilità di rateizzare anche l'importo della sanzione che, in tal caso sarà, considerata nella sua misura piena con rinuncia al beneficio della riduzione ex citato articolo 17, comma 2.
  5. L'esito dell'istanza deve essere definito entro 15 giorni dalla sua presentazione. Il funzionario responsabile del tributo autorizza il pagamento rateale, a condizione che il contribuente non risulti moroso in relazione a precedenti rateazioni concesse dal Comune, predisponendo il relativo piano che, tenendo conto di quanto indicato dal contribuente a mente del precedente comma 4, dovrà indicare il numero, la scadenza e l'importo di ciascuna rata mensile e dovrà essere controfirmato per accettazione dal contribuente.
  6. Le rate mensili scadono tutte l'ultimo giorno del mese. Sull'importo di ognuna di esse sono dovuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto impositivo.
  7. Il debitore decade dal beneficio della rateazione concessa qualora non ottemperi al pagamento anche di una sola rata entro il termine indicato nel piano di rateazione; in tal caso il debito residuo è immediatamente riscuotibile in unica soluzione attraverso l'avvio della procedura di riscossione coattiva, senza ulteriore contestazione.
  8. Quando l'importo da rateizzare per ciascun singolo tributo superi l'importo di € 20.000 (euro ventimila/00), a garanzia del puntuale adempimento, il contribuente deve presentare entro il termine perentorio previsto dal piano di rateazione per il pagamento della prima rata, a pena di decadenza dal beneficio della rateazione stessa, una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o da una compagnia di assicurazioni, con validità fino a sei mesi dopo la scadenza dell'ultima rata e per l'intera somma risultante dal piano di rateazione medesimo.
  9. In tale ipotesi il pagamento delle somme dovute sarà dilazionato in un massimo di 24 (ventiquattro) rate mensili di uguale importo.

## **ARTICOLO 11 - CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

## **ARTICOLO 12 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità

- personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

### **ARTICOLO 13 - ERRONEI VERSAMENTI E CONSEGUENTI REGOLAZIONI CONTABILI**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta ad un comune diverso dal Comune di Poggiorsini, destinatario dell'imposta, il contribuente produce istanza al comune incompetente sollecitando l'attivazione delle procedure più idonee per il riversamento delle somme indebitamente percepite, indicando gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento; identica procedura è attivabile nei confronti del Comune di Poggiorsini, qualora ritenuto destinatario incompetente.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, il Comune di Poggiorsini comunicherà al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta, di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato una somma spettante al Comune di Poggiorsini, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero dell'Interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza del Comune e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso Comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al Comune di Poggiorsini una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al Comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire; questi, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.
7. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

## **ARTICOLO 14 - RINVIO**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale e le singole tre componenti, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla legge 27 dicembre 2013, n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 ed al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie e Patrimoniali del Comune di Poggiorsini e alla normativa vigente tempo per tempo, oltre a tutte le altre disposizioni relative all'ordinamento generale tributario nazionale.

## **ARTICOLO 15 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute e sopravvenienti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **ARTICOLO 16 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014 ed abroga ogni precedente disposizione regolamentare comunale in contrasto.
2. Le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni
4. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito web istituzionale del Comune di Poggiorsini, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione: livello 1 "Disposizioni generali" – sottosezione: livello 2 "Atti generali".

5.

## **TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE COMPONENTE IMU**

### **ARTICOLO 17 - OGGETTO**

1. Le norme del presente titolo, disciplinano l'applicazione la IUC nella componente dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e ss.mm.ii., dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss.mm.ii., che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, coordinate a decorrere dall'anno 2014, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC".

### **ARTICOLO 18 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto il possesso di immobili, restando ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

### **ARTICOLO 19 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti dallo Stato nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. 504/1992.
3. L'esenzione di cui alla lettera i) comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica ai fabbricati e ai terreni a condizione che gli stessi siano:
  - a. utilizzati da un ente non commerciale;
  - b. posseduti dal medesimo ente non commerciale utilizzatore ovvero da altro ente non commerciale.
4. Qualora l'utilizzo ed il possesso siano da riferire a due distinti soggetti, il contratto tra l'ente possessore e quello utilizzatore deve essere a titolo gratuito, scritto e debitamente registrato. La previsione contrattuale di qualsivoglia forma di trasferimento di denaro tra le parti, anche a titolo di rimborso spese, o di qualsiasi corrispettivo, anche in natura, non consentono l'applicazione dell'agevolazione.
5. L'agevolazione, nel caso di cui al comma 2, decorre dal mese successivo a quello di registrazione del contratto.
6. Nel caso di cui al comma 2, l'ente proprietario deve presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui ha inizio l'utilizzo dell'agevolazione, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l'esenzione è applicata e dell'ente utilizzatore, nonché indicazione della decorrenza dell'applicazione, degli estremi del contratto ad uso gratuito e di quelli di registrazione, pena la decadenza dal beneficio.
7. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo

13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o affidati in comodato.
9. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; l'imposta municipale propria non si applica, altresì:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c. alla casa coniugata assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.

## ARTICOLO 20 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 2.8.12..2.000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

## ARTICOLO 21 - SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1° gennaio 2014,

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

## **ARTICOLO 22 - SOGGETTI PASSIVI**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma I dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

## **ARTICOLO 23 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO**

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
3. Possono essere considerate pertinenze dell'abitazione principale quelle di cui al punto



precedente a condizione che:

- a. le stesse siano possedute ed utilizzate direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale;
  - b. siano ubicate nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell'unità immobiliare principale o, in caso contrario, acquistata con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell'imposta di registro sia stata vincolata all'unità immobiliare principale ed abbia beneficiato delle agevolazioni per la prima casa.
4. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base di una rendita presunta determinata avendo a riferimento fabbricati similari.

#### **ARTICOLO 24 - UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
5. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della rata d'acconto.
8. L'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214.



## ARTICOLO 25 - RIDUZIONE PER FABBRICATI CON PARTICOLARI CARATTERISTICHE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
  - c. per i fabbricati oggetto di ristrutturazione ai sensi del DPR 380/2001, di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo per il quale sussiste la condizione. Il contribuente per usufruire della riduzione dovrà presentare un'autocertificazione.
2. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità, inabitabilità o ristrutturazione, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate o rigettando motivatamente la richiesta.

## ARTICOLO 26 - AREA FABBRICABILE

1. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, si fa riferimento alla deliberazione della Giunta con la quale vengono stabiliti i valori.
3. Tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.
4. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

## ARTICOLO 27 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504. La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio.
2. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta, per zone omogenee, al fine della limitazione del potere di accertamento e per ridurre l'insorgenza di contenzioso.
3. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà

o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

4. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
5. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
7. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determina avendo riferimento i fabbricati similari.
8. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio, positivo o negativo con riferimento ai 5 anni precedenti al data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal Comune entro il termine prescrizione per l'esercizio di attività di accertamento.
9. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ad agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992.
10. In sede di prima applicazione per l'anno 2014, si assumono le determinazioni dei valori approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione del 27 giugno 2014, n. 24, sotto riassunte:

<b>TABELLA VALORI VENALE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU</b>				
<b>zona</b>	<b>€/mq</b>	<b>€/mc</b>	<i>con lottizzazione approvata</i>	<i>senza lottizzazione approvata</i>
			<b>€/mc</b>	<b>€/mc</b>
B di completamento	123,80	19,05	=	=
C1 di espansione	=	=	19,05	13,35
C2 di espansione	=	=	=	6,00
D1 artigianale	=	=	18,00	=
D1b artigianale	=	=	=	3,00

## **ARTICOLO 28 - RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER AREE DIVENUTE INEDIFICABILI**

1. Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'entrata in vigore di un qualsiasi vincolo normativa che, fermo restando la previsione di utilizzabilità dell'area a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, non consenta di fatto l'edificazione; detto periodo di tempo non è comunque eccedente cinque anni.
2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta a condizione che:
  - a. la domanda di rimborso venga presentata, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo definitivo di inedificabilità;
  - b. non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate;

- c. le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che istituiscono il predetto vincolo definitivo di inedificabilità, abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti.

## **ARTICOLO 29 - DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO**

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina svantaggiata delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta.

## **ARTICOLO 30 - AREE COLTIVATE DA IMPRENDITORI AGRICOLI E COLTIVATORI DIRETTI**

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo- pastorale.
2. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella "previdenza agricola".
3. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).
4. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la

- qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
- b. nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
  - c. nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
5. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.

## **TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE COMPONENTE TASI**

### **ARTICOLO 31 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **ARTICOLO 32 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **ARTICOLO 33 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'IMU, a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale e così pure i fabbricati rurali, così come definiti ai fini dell'IMU.

### **ARTICOLO 34 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 33.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata nel 30% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata; la restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

### **ARTICOLO 35 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del

- decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 27 in materia di IMU.
  3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o in ristrutturazione ai sensi del DPR 380/2001 e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al corrispondente articolo della regolamentazione IMU.
  4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.
  5. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determina avendo riferimento i fabbricati simili.
  6. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio, positivo o negativo con riferimento ai 5 anni precedenti al data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal Comune entro il termine prescrizione per l'esercizio di attività di accertamento.

### **ARTICOLO 36 - ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente.

### **ARTICOLO 37 - SERVIZI INDIVISIBILI**

1. I servizi indivisibili, al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI, sono indicati nella delibera di approvazione delle aliquote annuali e possono riguardare anche altri servizi erogati dall'Ente rispetto a:
  - pubblica sicurezza e vigilanza
  - tutela del patrimonio artistico e culturale
  - servizio di manutenzione stradale e dell'illuminazione pubblica
  - servizi socio-assistenziali
  - servizio di Protezione Civile
  - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali.
2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.
3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

## **ARTICOLO 38 - DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Con la delibera di approvazione delle aliquote annuali, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
2. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che contengano modificazioni o disposizioni che comunque vadano ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

## **ARTICOLO 39 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI TASI**

1. Per l'anno 2014, la scadenza del versamento in unica soluzione ovvero della rata di acconto TASI per il Comune di Poggiorsini, è fissata per tutte le fattispecie imponibili, al 16 ottobre 2014.



## **TITOLO III - REGOLAMENTAZIONE COMPONENTE TARI**

### **CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 40 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente titolo, disciplina la componente TARI dell'imposta unica comunale IUC istituita istituito dall'art. 1, comma 639, ultimo paragrafo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Le tariffe della tassa sono articolate ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ogni categoria di utenza domestica e utenza non domestica di cui al D.P.R. 158/1999 ed individuate moltiplicando il costo previsto del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quali-quantitativa di rifiuti individuato nel rispetto del principio comunitario "chi inquina, paga" sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

#### **ARTICOLO 41 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

#### **ARTICOLO 42 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art.185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e staccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d. i rifiuti radioattivi;
  - e. i materiali esplosivi in disuso;
  - f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  - g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a. le acque di scarico;
  - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per e radicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

#### **ARTICOLO 43 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## CAPITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### ARTICOLO 44 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico edilizie;
  - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, porticati, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative superfici coperte pertinenziali e accessorie;
  - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono esenti le utenze domestiche prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi) per i quali non è possibile la cessazione autonoma.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

### ARTICOLO 45 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali e aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti

derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **ARTICOLO 46 - ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
  - b. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - c. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
  - d. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - e. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - f. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
  - g. le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
  - h. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, per esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso sarà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **ARTICOLO 47 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

#### **ARTICOLO 48 - ESCLUSIONE PER RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui

- smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
    - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
    - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
    - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
  3. Sono escluse dall'applicazione del tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani le cui quantità siano superiori a quelle teoricamente producibili in base al coefficiente KD del D.P.R. 158/1999 di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1.4.4.
  4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

<b>Attività per comuni fino a 5000 abitanti</b>		<b>% di abbattimento della superficie</b>
14	Attività industriali con capannoni di produzione	40%
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	40%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b. comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

## **ARTICOLO 49 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.
2. Il comune può tuttavia richiedere eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica

e la numerazione civica interna e esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

## **CAPITOLO III - TARIFFE**

### **ARTICOLO 50 - COSTO DI GESTIONE**

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
  - a. la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b. per imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

### **ARTICOLO 51 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La determinazione delle tariffe avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Le tariffe della tassa sono articolate ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ogni categoria di utenza domestica e utenza non domestica di cui al D.P.R. 158/1999 ed individuate moltiplicando il costo previsto del servizio per unità



di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quali-quantitativa di rifiuti individuato nel rispetto del principio comunitario “chi inquina, paga” sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.

4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

## ARTICOLO 52 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, e pertanto è formata moltiplicando il costo previsto del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per un coefficiente di produttività quali-quantitativa di rifiuti individuato nel rispetto del principio comunitario “chi inquina, paga”.
2. La tariffa è articolata nelle categorie di utenza domestica e di utenza non domestica. La tariffa per utenza domestica è suddivisa in sei categorie in relazione al numero degli occupanti. La tariffa per l'utenza non domestica è inoltre suddivisa in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa per le unità immobiliari ad uso domestico, non utilizzate e tenute a disposizione, è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe dell'apposita categoria residuale 22 di cui all'allegato A, calcolata ad 1/3 del rapporto primario fra “costo del servizio” e “superfici imponibili”, arrotondata al centesimo di euro superiore.

## ARTICOLO 53 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.



## ARTICOLO 54 -TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota della tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, un coefficiente individuato di produttività quali-quantitativa di rifiuti parametrato al numero degli occupanti, che privilegia i nuclei familiari più numerosi.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo delle tariffe sono determinati nella delibera di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe stesse, con riferimento, per l'intero anno, alla composizione del nucleo familiare risultante alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta.
3. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge n. 147/2013, attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura pari al 10% del risparmio sul costo di smaltimento finale dei rifiuti raccolti a consuntivo nell'anno precedente.

## ARTICOLO 55 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero di occupanti graduato per categorie progressive da uno a sei e oltre.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione della tassa, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Nel numero dei componenti devono essere altresì dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (colf, parenti, ecc...); in tal caso le variazioni del numero dei componenti avvenute in corso d'anno devono essere denunciate con le modalità e nei termini ordinariamente previsti.
3. Con esclusione dei soggetti di cui al successivo comma 4, sono sempre considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove.
4. I soggetti che risultano residenti nel Comune, con diversa dimora abituale per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, purché adeguatamente documentata, sono esclusi ai fini della determinazione della tariffa qualora siano lungodegenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari. Tali situazioni così come il loro venir meno, sono dichiarate a cura del soggetto passivo del rapporto tributario entro il termine di cui al successivo articolo 67.
5. Per le utenze domestiche relative a unità abitative possedute, occupate o detenute dai seguenti soggetti:
  - a. che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale;
  - b. residenti per le abitazioni tenute a disposizione;
  - c. alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE);
  - d. alloggi a disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, anche se non utilizzate e non escluse ai sensi dell'art. 46 del presente Regolamento, il numero dei soggetti occupanti è stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 67. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente in una unità ogni 30 mq. di superficie imponibile, con arrotondamento all'unità superiore, ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito che non siano destinate ad attività economiche, anche quando costituiscano pertinenza di unità immobiliari abitative,

si considerano:

- a. occupate da un numero di soggetti pari a quello dei soggetti residenti e dimoranti nell'immobile del quale costituiscono pertinenza come determinati dai precedenti comma 2;
  - b. occupate da un numero di soggetti determinato ai sensi del precedente comma 5, nel caso di immobili condotti da soggetti non residenti.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo dei occupanti l'alloggio, secondo il criterio di cui al precedente comma 2.

## **ARTICOLO 56 -TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota della tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile dei locali principali e quelle che ne costituiscono pertinenza operativa, un coefficiente individuato di produttività quali-quantitativa di rifiuti parametrato secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, individuato nel rispetto del principio comunitario "chi inquina, paga".
2. La tariffa per le unità immobiliari ad uso non domestico, non utilizzate per attività economiche e tenute a disposizione, è determinata applicando alla superficie imponibile, le tariffe dell'apposita categoria residuale 22 di cui all'allegato A, calcolata ad 1/3 del rapporto primario fra "costo del servizio" e "superfici imponibili", arrotondata al centesimo di euro superiore.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera di approvazione del Piano Finanziario e delle tariffe.

## **ARTICOLO 57 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **ARTICOLO 58 - SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che

deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

#### **ARTICOLO 59 - TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 63 (recupero), 64 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 61 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 62.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo comunale sui rifiuti.

#### **ARTICOLO 60 - TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale sui rifiuti dovuto.

### **CAPITOLO IV - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **ARTICOLO 61 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 15% della tariffa subordinata alla presentazione, entro il mese di gennaio dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. E' fatta salva la facoltà del Comune di effettuare controlli con personale autorizzato per verificare l'attivazione in loco del compostaggio.
2. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **ARTICOLO 62 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 10% ai locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, purché non

- superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
  3. Si applica il secondo comma dell'articolo 12.

### **ARTICOLO 63 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO**

1. La quota dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli a assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, avviata al recupero e quanto teoricamente producibile in base al coefficiente KD di cui al punto 4.4. art. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Qualora tale proporzione superi il 100% il tributo non è dovuto.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

### **ARTICOLO 64 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste ad una distanza compresa tra 1.000 metri e 1.500 metri dal più vicino punto di conferimento, qualora previsto dal modello organizzativo vigente, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 50% per le utenze poste a una distanza superiore.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **ARTICOLO 65 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera singolarmente sull'importo iniziale dovuto, fino ad un massimo complessivo del 60%.

## **CAPITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

## ARTICOLO 66 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - b. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
  - c. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - d. le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a. per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c. per gli edifici in multiproprietà e centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## ARTICOLO 67 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
  - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
  - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione, ecc., codice

- fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
  7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
  8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## ARTICOLO 68 - POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna e esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

## CAPITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### ARTICOLO 69 – PROGRESSIONE REGOLAMENTARE E ABROGAZIONI



1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013, a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le precedenti forme di prelievo sui rifiuti e la regolamentazione comunale connessa per i periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2013.

## **ARTICOLO 70 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI TARI**

1. Il Comune di Poggiorsini continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. In sede di prima applicazione del tributo, per l'anno 2014:
  - a. al fine di consentire la materiale fruizione dei benefici di cui al Titolo IV del presente regolamento è differito al 31.10.2014 la presentazione di ogni documento atto al riconoscimento di agevolazioni di ogni natura e specie previste dal presente Regolamento;
  - b. gli importi dovuti per la componente TARI sono frazionati in due rate di pari importo, la cui scadenza in deroga ai termini di cui all'art. 6, comma 1, lett. b del presente Regolamento, sono differite al 30 novembre 2014 (rata unica), 31 gennaio 2015; tale adempimento sarà favorito dall'invio di apposite comunicazioni da parte del Servizio Tributi comunale.

**ALLEGATO A - ELENCO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

<b>CATEGORIE DI ATTIVITA' NON DOMESTICHE</b> <i>(classificazione ex DPR 158/1999 - &lt; 5.000 ab. SUD)</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club
22	Locali comunque destinati, non utilizzati e tenuti a disposizione

## ALLEGATO B – CRITERI DELL'ASSIMILAZIONE

### 1. Principi di carattere generale

A mente del D.Lgs. n. 152/2006, sono assimilati ai rifiuti urbani, sia ai fini dell'applicazione della TARI che ai fini della gestione dei rifiuti urbani, ritenendosi superata ogni eventuale altra norma regolamentare in contrasto con la presente disposizione:

- a. le sostanze non pericolose elencate al successivo punto 1.1 (*criteri qualitativi*), provenienti anche da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie,
- b. nei limiti di misura di cui al successivo punto 1.2 (*criteri quantitativi*).

### 1.1 Criteri qualitativi

Sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

- 1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- 2) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- 3) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 4) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 5) paglia e prodotti di paglia;
- 6) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 7) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 9) feltri e tessuti non tessuti;
- 10) pelle e simil-pelle;
- 11) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 12) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 13) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 15) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 17) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 18) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 19) nastri abrasivi;
- 20) cavi e materiale elettrico in genere;
- 21) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 22) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;

- 23) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 24) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

### **1.2 Criteri quantitativi**

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, individuati al precedente paragrafo 1., sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sempre che, per le utenze di superficie complessiva superiore a 2.000 mq, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'effettiva superficie, non superi il 50% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del D.P.R. 27/4/1999, n. 158.

Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio di raccolta, effettuate le opportune verifiche, indichi le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti, entro 90 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 67 dalle utenze che ritengano di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione.